



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPrensIVO "BERNACCHIA"

Piazza Vittorio Veneto snc - **86039 TERMOLI (CB)** - Tel. 0875/712701
C.F. 91055120702 – C. Meccanografico CBIC85400G – C. Univoco UFHAR7
E-mail: cbic85400g@istruzione.it; PEC: cbic85400g@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprensivobernacchia.edu.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Integrazione al PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

*Documento approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI nella seduta del 17/5/2023 con delibera n. 59
Riconfermato con delibera del COLLEGIO DEI DOCENTI del 17/5/2024 n. 58*

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In base a quanto previsto dalla NOTA del MIM n. 4155 del 07/02/2023, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, per gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.**
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.**
- c) **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.**

Per quanto riguarda il punto a), si precisa che il Collegio dei Docenti, con delibera n. 21 del 12/09/2023, ha approvato i seguenti criteri generali che legittimano la deroga al limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico sono:

- Assenze dovute a motivi di salute, comprovati da certificati medici
- Partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno
- Calamità o disastri naturali
- Assenze dovute a gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe
- Ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato

Le suddette deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Nel caso in cui l'acquisizione dei livelli generali di apprendimento sia ritenuta inadeguata e il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione dell'attività formativa, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la NON ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti sopra citati.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato i criteri che i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni all'esame conclusivo del I Ciclo.

1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:
 - Risultati conseguiti nelle diverse discipline;
 - Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri;
 - Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4.
2. Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, in particolare in presenza di una media dei voti inferiore a 5,5/10 nelle materie oggetto di valutazione.
3. Il Consiglio di classe può decidere di portare a 6 una o più proposte di voto del singolo docente non sufficienti, ove sussistano le seguenti motivazioni condivise a maggioranza:
 - Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;

- Partecipazione a scuola;
 - Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
 - Continuità dell'impegno nel lavoro a casa;
 - Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente.
4. La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Le famiglie degli alunni/e non ammessi agli esami devono essere avvisate dell'esito negativo dello scrutinio finale prima della pubblicazione dei risultati. Di ciò deve farsi carico il coordinatore della classe.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE PER L'ESAME DI STATO

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, propone ai fini dell'ammissione un voto espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno nel corso del triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado e tenendo conto che:

- il voto di ammissione è rappresentativo del percorso triennale;
- descrive dettagliatamente:
 - il processo di apprendimento degli alunni in termini di conoscenze e di competenze;
 - il conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi (tramite il monitoraggio anche del comportamento);
- valuta i punti di partenza e i punti di arrivo;
- è espressione di una valutazione formativa condotta dal Consiglio di Classe attraverso l'osservazione di parametri condivisi.

La valutazione è coerente con la personalizzazione dei percorsi, e quindi in sede di valutazione finale occorre tenerne conto.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con tutti gli elementi valutativi a sua disposizione, formula il voto di ammissione, tenendo conto della media finale delle valutazioni dell'anno in corso e di quelle conseguite nelle classi prima e seconda, calcolando la media ponderata (peso 20%, 30% e 50% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno) che può essere arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Il Consiglio di Classe può valutare di operare moderati scostamenti (max 0,5 punti) rispetto al calcolo della media, calcolata come sopra descritto, dei voti conseguiti nel percorso triennale di studi, in ragione della conoscenza che i docenti hanno dell'alunno, delle sue condizioni personali, dei progressi nell'apprendimento, del grado raggiunto delle conoscenze e delle competenze, dell'autonomia e responsabilità nel lavoro, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati.

Il voto di ammissione potrà non coincidere con l'esito finale, poiché la valutazione finale sarà influenzata dall'esito delle diverse prove d'esame.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, previa domanda di ammissione presentata entro il 20 marzo 2024.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

La votazione finale resta in decimi. Per il superamento della prova è sufficiente il raggiungimento di almeno sei decimi nella media dei voti delle prove scritte e del colloquio; si potrà ottenere la lode.

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 1° GRADO

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO OPERAZIONI

Il Dirigente Scolastico, in sede collegiale, definisce il calendario delle operazioni di esame: date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte, del colloquio ed eventuali prove suppletive.

Nel corso della riunione preliminare vengono definiti gli aspetti organizzativi: durata oraria di ciascuna prova scritta (al massimo 4 ore) e individuazione dell'ordine degli alunni per il colloquio.

La commissione predisponde le prove d'esame che devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e definisce i criteri comuni per la valutazione delle prove; individua eventuali strumenti che gli studenti possono utilizzare durante le prove; definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata (Legge n° 104/92) e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati (Legge n° 170/10). Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgeranno in conformità del Decreto legislativo 62/2017 e della NOTA del MIM n. 4155 del 07/02/2023 concernente gli esami di stato conclusivi del primo ciclo dal 2022/2023.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l'a. s. 2023/2024, è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate, comedisciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017;
- d) colloquio orale, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Il compito di italiano verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.

Le tipologie di prove sono le seguenti:

- tipologia A: testo narrativo o descrittivo;
- tipologia B: testo argomentativo;
- tipologia C: comprensione, sintesi e produzione di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

Le tracce devono essere coerenti con il profilo dello studente, i traguardi dello sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte: verranno formulate tre terne di tracce con riferimento alle suddette tipologie, il giorno della prova la commissione sorteggia la terna da proporre ai candidati, ciascuno dei quali ha facoltà di scegliere una tra le tre tracce proposte.

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Gli esercizi proposti saranno finalizzati ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite in diverse aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni,

dati e previsioni.

Le tipologie di prove, previste dal DM n 741/2017, sono le seguenti:

- problemi articolati su una o più richieste
- quesiti a risposta aperta.

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno della prova d'esame, la commissione sorteggia la traccia da proporre ai candidati. I criteri per la valutazione sono i seguenti:

- 1) CONOSCENZA DEI CONTENUTI
- 2) APPLICAZIONE DI PROCEDURE E DI TECNICHE DI CALCOLO
- 3) INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI RISOLUTIVI
- 4) USO DEL LINGUAGGIO GRAFICO, SIMBOLICO, FORMALE

Sarà ammesso l'uso della calcolatrice come suggerito dalle Indicazioni Nazionali riguardo agli strumenti di calcolo: *L'uso consapevole e motivato di calcolatrici e del computer deve essere incoraggiato opportunamente fin dai primi anni della scuola primaria, ad esempio per verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti e per esplorare il mondo dei numeri e delle forme*

Gli errori saranno suddivisi secondo il seguente ordine di gravità:

-distrazione -conoscenza (formule errate, termini mal tradotti...) -concetto e procedurale (procedimento errato, errata analisi della figura ecc...). Saranno valutati anche: -migliore strategia risolutiva -spiegazioni motivate dei passaggi e/o la loro mancanza -uso corretto del linguaggio specifico- forma chiara e corretta – grafici e disegni precisi e chiari.

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verta sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno, consentendo pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione ai sensi della NOTA del MIM n. 4155 del 07/02/2023 e del D. M. 741 del 2017.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali. Si concorda, inoltre, che il suo svolgimento non dovrà risolversi in un insieme di domande e risposte, dovrà, invece, offrire l'opportunità di valutare nell'allievo le capacità di sapersi orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di mostrare le conoscenze con osservazioni e valutazioni personali. In definitiva il colloquio avrà lo scopo di verificare nell'allievo il possesso del sapere unitario e delle capacità logiche ed espressive possedute e il grado di maturazione raggiunto. Allo scopo di mettere il ragazzo nella condizione psicologica più favorevole, si potrebbe concedere di iniziare con la trattazione di un argomento a scelta del candidato, ma anche da un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l'anno o da un argomento riguardante esperienze reali del ragazzo.

Nel corso del colloquio, è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative all'insegnamento

trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per ipercorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento, come disciplinato dalla NOTA del MIM n. 4155 del 07/02/2023.

Al colloquio pluridisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi secondo quanto stabilito dal D. M. del 2017.

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

La sottocommissione, al termine dell'esame, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La lode è attribuita dalla commissione con deliberazione all'unanimità, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.

La lode può essere assegnata tenendo conto dei seguenti criteri:

- ottimo livello di formazione e grado di maturità raggiunto;
- possesso di sicure capacità e competenze;
- particolare brillantezza nell'esposizione;
- alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti;
- assiduità nello studio, comportamento responsabile, impegno costante ed encomiabile nel corso del triennio;
- partecipazione ad attività di potenziamento organizzate dalla scuola.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione preclude l'ammissione all'esame di Stato.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017, da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Per gli alunni con disabilità, la certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che integri il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici previsti nel PEI.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E BES

La valutazione per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali è effettuata tenendo conto del Piano Didattico Personalizzato ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative (solo per i DSA certificati) e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel PDP.

Le prove d'esame possono prevedere tempi più lunghi, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte, in coerenza con il PDP.

Il diploma finale non farà menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato ed è riferita allo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, nelle attività svolte.

Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Il diploma finale non farà menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le prove d'esame possono prevedere l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI IN OSPEDALE/DOMICILIO

Per gli alunni che frequentano, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura/casa, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza di tali corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La valutazione degli alunni stranieri ha soprattutto carattere orientativo e formativo, finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. Essa richiede una particolare attenzione alla complessa esperienza umana di questi alunni, costretti ad apprendere in un contesto culturale e linguistico spesso molto diverso da quello d'origine.

Se l'alunno straniero è nato in Italia o vi risiede da lungo tempo e quindi ha appreso l'italiano ed è in grado di seguire la progettazione curricolare della classe, si utilizzeranno gli stessi criteri di valutazione predisposti per gli alunni italiani (D.lgs. 62/2017).

Per gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia (alunni NAI), nella prima fase dell'accoglienza gli insegnanti di classe dovranno rilevarne le competenze per mezzo di diverse azioni: colloqui con i genitori, esame della documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di ingresso e, qualora lo si ritenga necessario, intervento di mediatori linguistico-culturali, al fine di valutare il livello scolastico e formativo di partenza dell'allievo. Al termine di questo periodo di osservazione, gli insegnanti della classe predispongono un Piano Didattico Personalizzato atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'alunno. Nell'esame di Stato, i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno.

TABELLA DI VALUTAZIONE

Qui di seguito si riporta una tabella che riassume sinteticamente i descrittori ed i livelli che concorrono per il giudizio di ammissione. Tale tabella è costruita in coerenza con quanto indicato nel Protocollo di valutazione della Scuola Secondaria di primo grado.

| | | Criteri | | Voto finale |
|------------|--|---------------|---|-------------|
| | | Apprendimento | Comportamento | |
| Livelli | | Giudizio | | |
| Avanzato | Ottimo livello di competenze in tutti i settori disciplinari; contenuti e conoscenze coordinati, organici con espansioni personali; capacità molto elevate di rielaborazione personale. | Ottimo | Impegno e partecipazione costanti, assidui e regolari. Relazioni positive e collaborative. Rispetto delle regole. | 10 |
| | Livello di competenze apprezzabile in tutti i settori disciplinari; contenuti e conoscenze completi, approfonditi e organici con espansioni personali; capacità elevate di rielaborazione personale. | Distinto | Impegno e partecipazione costanti e regolari. Relazioni positive e collaborative. Rispetto delle regole. | 9 |
| Intermedio | Livello di competenze funzionale in tutti i settori disciplinari; contenuti e conoscenze organici e congrue capacità di rielaborazione personale. | Buono | Impegno e partecipazione regolari. Buone capacità di relazione. Rispetto delle regole. | 8 |
| | Livello di competenze discreto che sa utilizzare in situazioni semplici in tutti gli ambiti disciplinari; contenuti e conoscenze abbastanza articolati, consoni agli obiettivi prefissati. | Discreto | Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Positive capacità di relazione. Parziale rispetto delle regole. | 7 |
| Base | Livello di competenze essenziale in molti ambiti disciplinari. In compiti e situazioni semplici, consoni alle potenzialità manifestate, evidenzia accettabili capacità di prestazioni. | Sufficiente | Impegno e partecipazione complessivamente accettabili. Sufficiente capacità di relazione. Scarso rispetto delle regole. | 6 |

Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa vigente.

*Documento approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI nella seduta del 17/5/2023 con delibera n. 59
Riconfermato con delibera del COLLEGIO DEI DOCENTI del 17/5/2024 n. 58*


 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Prof.ssa Rosanna SCRASCIA